

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164 DEL 14.05.2018

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSI IN MATERIA DI IMU

L'anno duemiladiciotto il quattordici del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	ASSENTE
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	ASSENTE
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	ASSENTE
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSI IN
MATERIA DI IMU**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella sono stati notificati in data 08/01/2018 n. 5 ricorsi da parte del Sig. Ferraro Thomas, residente a Biella, Via della Vittoria 39, C.F. FRRTMS69H30F205F, avverso gli avvisi di accertamento in materia di IMU nn. 1102/2012, 1100/2013, 912/2014, 756/2015 e 311/2016 del 26/10/2017, notificati per gli anni dal 2012 al 2016 il 10/11/2017;

Visto l'articolo 17- bis del D. Lgs.vo 546/92 che statuisce che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione;

Atteso che si è verificata l'avvenuta costituzione in giudizio mediante il deposito dei ricorsi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Biella da parte del Sig. Ferraro Thomas (R.G.R. 57/58/59/60/61 – 2018);

Visti i motivi esposti nei suddetti ricorsi;

Considerata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio come parte resistente, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario ed in particolare l'art. 11 comma 3 relativo alla capacità di stare in giudizio dell'ente locale nei cui confronti sia stato proposto ricorso;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 39 comma 1, lettera f) che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, contro il ricorrente di cui in premessa;
 2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Funzionario responsabile del tributo individuato con deliberazione G.C. 490/2017;
 3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-